

CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI - 07 DICEMBRE 2012 ORE 08:15

## Convenzione Italia-San Marino: la ratifica in CdM

*Piergiorgio Valente - Presidente del Comitato Tecnico Fiscale dell'ANDAF - Valente Associati GEB Partners*

A distanza di più di 10 anni dalla sua sottoscrizione, il 6 dicembre 2012, il Consiglio dei Ministri del Governo italiano ha esaminato il disegno di legge recante la ratifica ed esecuzione della Convenzione contro le doppie imposizioni tra l'Italia e la Repubblica di San Marino. San Marino ha ratificato l'accordo – e il relativo Protocollo di modifica – nel giugno del 2012. La Convenzione entrerà in vigore alla data della ricezione della seconda delle due notifiche sull'espletamento delle procedure interne di ratifica.

La Repubblica di San Marino si è adeguata agli standards OCSE in materia di trasparenza e scambio di informazioni mediante la sottoscrizione di accordi sulla base dell'art. 26 del Modello di Convenzione dell'OCSE o del Modello di Tax Information Exchange Agreement dell'OCSE del 2002.

L'evoluzione verso un ordinamento giuridico conforme alle più attuali regole OCSE (soprattutto in materia di scambio di informazioni) crea le premesse per un consolidamento della posizione della Repubblica di San Marino nello scenario internazionale. Nel percorso intrapreso, particolare importanza riveste la Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali siglata a Roma, il 21 marzo 2002, con lo Stato italiano, nonché il relativo Protocollo di modifica sottoscritto in data 13 giugno 2012.

La Convenzione – con l'introduzione di un sistema di regole (di natura pattizia) diretto a disciplinare la tassazione dei flussi di reddito transnazionale e a definire i criteri per eliminare il fenomeno della doppia imposizione – mira a conferire maggiore certezza agli scambi tra i due Paesi. Ciò, in ossequio a quanto previsto dalla Convenzione di Amicizia e Buon Vicinato firmata a Roma il 31 marzo 1939 (e successive modifiche ed integrazioni) al fine di riaffermare i vincoli di amicizia fra l'allora Regno d'Italia e la Repubblica di San Marino, sulla base della comunanza di stirpe e di ideali dei due popoli e di sentimenti di reciproca fiducia.

**L'entrata in vigore della Convenzione, oramai imminente**, realizza condizioni favorevoli allo sviluppo degli investimenti esteri, tutelati dall'esistenza di un quadro coerente di norme convenzionali in materia tributaria, idoneo a garantire un regolato svolgimento delle operazioni transfrontaliere. Inoltre, appare **più vicina l'uscita di San Marino dalla cd. black list** di cui al Decreto del Ministero delle Finanze italiano del 4 maggio 1999.

Per effetto della Convenzione, redatta sulla base del Modello OCSE, i due Stati si propongono di:

- rafforzare l'ordinato sviluppo delle relazioni economiche nel contesto di una maggiore cooperazione;
- assicurare che i vantaggi del trattato vadano a beneficio esclusivo dei contribuenti che adempiono gli obblighi fiscali.

Si illustrano di seguito le disposizioni più rilevanti della Convenzione, tenendo altresì in considerazione le modifiche introdotte dal Protocollo di modifica del 13 giugno 2012 (per approfondimenti cfr. P.Valente, San Marino. Fiscalità degli accordi internazionali, Milano, IPSOA, 2012, p. 237 ss.).

### La residenza delle persone giuridiche

Con riferimento alla residenza delle persone giuridiche, si rileva che ai sensi del paragrafo 3 dell'art. 4 della Convenzione, "(q)uando, in base alle disposizioni del par. 1, una persona diversa da una persona fisica è residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa è residente soltanto dello Stato in cui si trova la sede della sua direzione effettiva".

La suindicata disposizione ripropone la corrispondente contenuta nel Modello OCSE. In fase di applicazione, essa dovrebbe pertanto essere interpretata alla luce di quanto previsto ai paragrafi 24 ss. del Commentario OCSE.

In sede di negoziazione del Protocollo, è stato convenuto che i due Stati contraenti esamineranno di volta in volta le fattispecie applicative dell'art. 4 della Convenzione in materia di residenza fiscale, tenuto altresì conto della particolare situazione socio-economica e geografica dei due Paesi (cfr. l'art. 1 del nuovo Protocollo Aggiuntivo della Convenzione).

## Il trattamento fiscale di dividendi, interessi e royalties

Ai sensi dell'art. 10, par. 1 della Convenzione, i dividendi sono assoggettati a tassazione nello Stato del percipiente. L'art. 10, par. 2 della Convenzione, come modificato dal Protocollo, prevede che la ritenuta alla fonte applicabile ai dividendi non può eccedere:

"a) lo **0 per cento** dell'ammontare lordo dei dividendi se l'effettivo beneficiario è una società diversa da una società di persone che ha detenuto almeno il 10 per cento del capitale della società che distribuisce i dividendi per un periodo di almeno 12 mesi antecedente alla data della delibera di distribuzione dei dividendi";

b) il **15 per cento** dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi".

### Nota bene

Secondo la versione originaria dell'art. 10, par. 2 della Convenzione, l'aliquota applicabile è pari al 5% nell'ipotesi di cui alla lettera a) e al 15% nell'ipotesi di cui alla lettera b).

La nuova formulazione appare in linea con le previsioni di cui alla direttiva comunitaria, cd. madre-figlia. Secondo l'art. 4 della citata direttiva, quando una società madre, in virtù del rapporto di partecipazione tra la società madre e la società figlia, riceve utili distribuiti in occasione diversa dalla liquidazione della società figlia, lo Stato della società madre:

- si astiene dal sottoporre tali utili ad imposizione, o

- li sottopone ad imposizione, autorizzando però detta società madre a dedurre dall'imposta la frazione dell'imposta societaria relativa ai suddetti utili (e pagata dalla società figlia).

Gli utili distribuiti sono esenti da ritenuta alla fonte. Lo Stato membro in cui ha sede la società madre non può riscuotere ritenute alla fonte sugli utili che questa riceve dalla società figlia (articoli 5 e 6).

Come previsto dall'art. 11, par. 1 della Convenzione, gli interessi sono assoggettati a tassazione nello Stato del percipiente. L'art. 11, par. 2, come modificato dal Protocollo, prevede che la ritenuta alla fonte applicabile agli interessi non può eccedere:

"a) lo **0 per cento** dell'ammontare lordo degli interessi se l'effettivo beneficiario è una società che ha detenuto almeno il 25 per cento del capitale della società che paga gli interessi per un periodo di almeno 12 mesi antecedente alla data di pagamento degli interessi;

b) il **13 per cento** dell'ammontare lordo degli interessi, in tutti gli altri casi".

### Nota bene

Secondo la versione originaria dell'art. 11, par. 2 della Convenzione, l'aliquota applicabile è

pari, in ogni caso, al 13%.

La nuova formulazione è in linea con le previsioni di cui alla direttiva cd. interessi e royalties (direttiva 2003/49/CE) e, in particolare, con l'art. 1, in virtù del quale "i pagamenti di interessi o di canoni provenienti da uno Stato membro sono esentati da ogni imposta applicata in tale Stato su detti pagamenti, sia tramite ritenuta alla fonte sia previo accertamento fiscale".

Le **corresponsioni di interessi transnazionali** tra società consociate sono assoggettate ad imposizione in via esclusiva negli Stati membri in cui sono ubicate le società beneficiarie, mentre viene eliminata ogni forma di imposizione alla fonte, causa di ostacoli economici e finanziari alle società impegnate in attività transfrontaliere (ad es., formalità amministrative onerose, perdite di flussi di cassa, fenomeni di doppia imposizione).

Analogamente, in base all'art. 12, par. 1 della Convenzione, le royalties sono assoggettate a tassazione nello Stato del percipiente. L'art. 12, par. 2, come modificato dal Protocollo, prevede che la ritenuta alla fonte applicabile alle royalties non può eccedere:

"a) lo **0 per cento** dell'ammontare lordo dei canoni se l'effettivo beneficiario è una società che ha detenuto almeno il 25 per cento del capitale della società che paga i canoni per un periodo di almeno 12 mesi antecedente alla data di pagamento dei canoni;

b) il **10 per cento** dell'ammontare lordo dei canoni in tutti gli altri casi".

#### **Nota bene**

Secondo la versione originaria dell'art. 12, par. 2 della Convenzione, l'aliquota applicabile è pari, in ogni caso, al 10%.

Anche la nuova formulazione della disposizione in tema di royalties è in linea con le previsioni comunitarie di cui alla direttiva cd. interessi e royalties.

## La disciplina dello scambio di informazioni

In linea con la formulazione di cui al par. 1 dell'art. 26 del Modello OCSE (versione del 2005), il par. 1 dell'art. 26 della Convenzione (come modificato dall'Articolo IV del Protocollo) prevede:

"1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni verosimilmente pertinenti per applicare le disposizioni della presente Convenzione o per l'amministrazione o l'applicazione delle leggi interne relative alle imposte di qualsiasi genere e denominazione prelevate per conto degli Stati contraenti, delle loro suddivisioni politiche o amministrative o dei loro enti locali, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla Convenzione, nonché per prevenire l'elusione e l'evasione fiscale [...]".

#### **Nota bene**

Secondo la versione originaria del par. 1 dell'art. 26 della Convenzione, "le autorità competenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione o quelle delle leggi interne, ivi comprese quelle dirette a contrastare l'evasione e le frodi fiscali, degli Stati Contraenti relative alle imposte previste dalla Convenzione, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla Convenzione [...]".

In sede di negoziazione del Protocollo, le delegazioni dei due Paesi hanno optato per l'espressione "**verosimilmente pertinenti**" (in luogo dell'espressione "**prevedibilmente rilevanti**", di cui all'art. 26 del Modello OCSE), ugualmente compatibile con l'obiettivo di cui all'omologa disposizione del Modello OCSE.

Il par. 4 dell'art. 26 del Modello OCSE è stato aggiunto nel 2005 al fine di disciplinare lo **scambio di informazioni** in situazioni nelle quali le stesse non sono richieste per ragioni fiscali interne. Prima dell'inserzione del par. 4, tale obbligo non era espressamente statuito nell'ambito dell'art. 26 del Modello OCSE, ma era evidenziato dalle prassi seguite dagli Stati membri, le quali mostravano che, nella fase di raccolta delle informazioni richieste da una parte convenzionale, gli Stati contraenti spesso utilizzavano gli strumenti d'ispezione o d'investigazione previsti dalle proprie leggi interne.

Il par. 5 dell'art. 26 è inteso invece ad assicurare che i limiti del par. 3 dell'art. 26 del Modello OCSE non siano utilizzati per prevenire lo scambio di informazioni custodite da banche, altre istituzioni finanziarie, delegati, agenti e fiduciari, nonché le informazioni sugli assetti proprietari.

In linea con la formulazione di cui ai par. 4 e 5 dell'art. 26 del Modello OCSE, le omologhe disposizioni contenute nel nuovo art. 26 della Convenzione prevedono:

“4. Se le informazioni sono richieste da uno Stato contraente in conformità al presente Articolo, l'altro Stato contraente utilizzerà i poteri di cui esso dispone per raccogliere le informazioni richieste, anche qualora le stesse non siano rilevanti per i fini fiscali interni di detto altro Stato. L'obbligo di cui al periodo che precede è soggetto alle limitazioni previste dal paragrafo 3, ma tali limitazioni non possono essere in nessun caso interpretate nel senso di permettere ad uno Stato contraente di rifiutarsi di fornire informazioni solo perché lo stesso non ne ha un interesse ai propri fini fiscali.

5. Le disposizioni del paragrafo 3 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso che uno Stato contraente possa rifiutare di fornire le informazioni solo in quanto le stesse sono detenute da una banca, da un'altra istituzione finanziaria, da un mandatario o una persona che opera in qualità di agente o fiduciario o perché dette informazioni si riferiscono a partecipazioni in una persona”.

#### **Nota bene**

La versione originaria dell'art. 26 della Convenzione non contempla le disposizioni di cui ai citati paragrafi 4 e 5 dell'art. 26 del Modello OCSE.

L'art. 26 della Convenzione appare pertanto strumento idoneo per la disciplina dello scambio di informazioni tra i due Paesi. I parr. 4 e 5 dell'art. 26 in commento, così come redatti, sono in linea con gli standards internazionali in materia fissati dall'OCSE.

La rilevanza che, in sede di sottoscrizione del Protocollo, entrambe le delegazioni hanno attribuito alle disposizioni sullo scambio di informazioni trova riscontro nelle previsioni dell'Articolo V del Protocollo medesimo.

Secondo il par. 1 dell'Articolo V del Protocollo, le disposizioni degli artt. 10 (“Dividendi”), 11 (“Interessi”) e 12 (“Canoni”) (nella nuova formulazione di cui al Protocollo) si applicano a condizione che sia effettivamente attuato lo scambio di informazioni previsto dall'art. 26. Ciascuno Stato contraente può sospendere l'applicazione degli artt. 10, 11 e 12, ove abbia fondato motivo di ritenere che l'art. 26 non sia adeguatamente applicato. Con decorrenza dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della comunicazione di sospensione, le aliquote della ritenuta alla fonte applicabili saranno, rispettivamente:

- del 5%, anziché dello 0% (*ex art. 10, par. 2, lett. a*);
- del 13%, anziché dello 0% (*ex art. 11, par. 2, lett. a*);
- del 10%, anziché dello 0% (*ex art. 12, par. 2, lett. a*).

In caso di **sospensione**, le autorità competenti faranno del loro meglio per **regolare in via di amichevole composizione** il ripristino di un effettivo scambio di informazioni.

Secondo il par. 5 del nuovo Protocollo Aggiuntivo introdotto dal Protocollo (cfr. Articolo VI del Protocollo), con riferimento all'art. 11 ("Interessi"), le disposizioni convenzionali non ostano all'applicazione dell'Accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di San Marino (firmato a Bruxelles il 7 dicembre 2004 e attuato con Legge 25 maggio 2005, n. 81) che stabilisce misure equivalenti a quelle previste nella Direttiva 2003/48/CE.

Pertanto, considerato l'art. 12, par. 2, dell'Accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di San Marino, nonché il par. 4 del relativo Memorandum d'intesa, le disposizioni di cui all'art. 26 sullo scambio di informazioni (come riformulato dal Protocollo) si applicano anche con riferimento ai redditi contemplati dal citato Accordo tra la Comunità Europea e la Repubblica di San Marino.

#### Sullo stesso argomento:

- L.Beccari, S.Mattia, "[Clicca qui](#)", il Quotidiano IPSOA del 9 ottobre 2012;
- L.Beccari, S.Mattia, "[Clicca qui](#)", il Quotidiano IPSOA del 3 ottobre 2012;
- P.Valente, L.Beccari, "[Clicca qui](#)", il Quotidiano IPSOA del 3 ottobre 2012;
- P.Valente, "[Clicca qui](#)", il Quotidiano IPSOA del 14 giugno 2012.